



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA: Sett. XI

Albo

il 16-05-05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Mirabelli

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 13 MAG. 2005 N. 10.19	OGGETTO: Autorizzazione alla ditta Cappello Maria Concetta, per trasferimento edicola in via Carducci n.118
N. 51 Settore XI Data 09/05/2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilacinque, il giorno nove, del mese di maggio
nell'ufficio del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr.
Giuseppe Mirabelli
ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che il Sig. Schembari Salvatore nato a Ragusa il 05/02/33, è stato titolare di un esercizio di merceria, piccola cancelleria, giornali e riviste in via Carducci n. 108 dal 15 settembre 1972, con autorizzazione amministrativa n. 764 rilasciata dal Comune di Ragusa; Tenuto conto che il sig. Schembari Salvatore ha affidato la gestione di tale esercizio, con contratto di gestione d'azienda e relativa scrittura di integrazione, a decorrere dal 10/03/00, al figlio Schembari Sergio;

Rilevato che con Atto di Cessione d'Azienda del 20/05/04, registrato il 31/05/04 n. 22 serie 2v, il Sig. Schembari Salvatore ha venduto, a seguito del recesso da parte del Sig. Schembari Sergio dal contratto di gestione dell'esercizio, (giuste scritture private del 2 gennaio 1998 registrata il 9 gennaio 98 e del 2 gennaio 2002 registrata il 24 gennaio 2002), alla Signora Cappello Maria Concetta l'azienda, comprese la merce esistente e alcune attrezzature, puntualizzando che nella cessione non è compreso il locale dove è stata gestita fino a quel momento l'attività, che resta di proprietà del Sig. Schembari Salvatore;

Considerato, pertanto, che la sig.ra Cappello, per esercitare l'attività legata all'azienda acquisita è stata necessitata a trasferire l'esercizio, dandone comunicazione in data 21 maggio 2004, e che a tale scopo ha individuato dei locali prossimi a quelli in cui era collocata con nella precedente gestione;

che tale scelta trova una sua spiegazione razionale tanto nell'intento di non perdere la clientela acquisita con la precedente gestione, clientela che costituisce il vero capitale di una rivendita di giornali che, com'è noto opera in conto vendita; quanto per rispettare il criterio della distanza, imposto dall'attuale regolamento, per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste;

Visto che, da sopralluogo effettuato dal Comando dei Vigili Urbani e reso noto con comunicazione prot. n. 6751 del 02/08/04, la distanza intercorrente con l'esercizio simile più vicino (Edicolando sita in via Archimede n. 38) è di metri 343;

Visto altresì che, secondo il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/00, la distanza minima tra due rivendite deve essere di metri 350;

Dato atto che, seguendo il superiore criterio, l'autorizzazione al trasferimento può essere accordata solo se rispetta gli stessi criteri ai quali occorre attenersi anche nel rilascio di nuova autorizzazione e, pertanto, solo se la distanza, rispetto alla rivendita più vicina, fosse non inferiore a m. 350;

Tenuto conto del fatto che, essendo la via Carducci una strada ad alta densità commerciale, è plausibile che, al momento in cui è avvenuto il trasferimento d'azienda, non vi fosse alcun locale idoneo allo scopo disponibile;

Ritenuto, in ogni caso, che se la ratio del criterio della distanza minima, fissato dall'art. 4 del D.A. 5 febbraio 1997, al quale il Piano comunale si è uniformato, è quella di determinare indirettamente degli ambiti di clientela che costituiscano una garanzia minima di sostenibilità economica per i vari esercenti, allora - trattandosi di esercizio già esistente - la differenza di sette metri lineari, dal civico 108 al civico 118, non può ragionevolmente essere ritenuta tale da influire in senso positivo su di essa; così come nessuna influenza negativa si avrebbe da una diversa allocazione che fosse di solo qualche decina di metri superiore ai 350 rispetto al più vicino concorrente;

Considerato, d'altra parte, che tra gli obiettivi dichiarati dal D.A. citato (art. 2), ispiratore del Piano di localizzazione di cui alla delibera C.C. 14/00, ulteriormente ribaditi dall'art. 5 del D.A. 17 aprile 2000, vi è quello di incrementare la diffusione della stampa, nel rispetto di un'articolazione omogenea sul territorio dei punti vendita;•

Ritenuto, perciò, che autorizzare il trasferimento non altera lo status quo né per il rivenditore teoricamente concorrente né per il distributore;

Considerato, per converso, che una diversa allocazione, che non sia nelle immediate vicinanze del luogo ove, da oltre 30 anni, aveva sede la rivendita con la precedente gestione, impoverirebbe l'area di un servizio importante quale quello della diffusione della stampa;

Ritenuto, pertanto, che non risponda all'interesse pubblico negare il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento nell'indirizzo indicato nell'istanza;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi;

Determina


1. Sulla base delle considerazioni in premessa svolte, accogliere la richiesta di trasferimento, avanzata dalla sig.ra Cappello Maria Concetta, dell'esercizio di rivendita giornali e riviste, da via Carducci 108 a via Carducci 118.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

Per presa visione


Ragusa, li ...

13-05-05
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12/05/05

IL MESSO COMUNALE

Antonio Ferraro

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12/05/05 al 23/05/05

Ragusa 24/05/05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE